26 Apr 2019

QEL

I dubbi di enti e Pa sui premessi per motivi personali o familiari per lavoratori part time

Risposte a cura dell'Aran

Quali sono le corrette modalità applicative della disciplina in materia di riproporzionamento del numero di ore annuo di permesso per particolari motivi personali o familiari nel caso di rapporto di rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, con articolazione dell'orario di lavoro, rispettivamente, su 4 o 3 giorni in una settimana lavorativa di 5 giorni, ai sensi dell'art.32, comma 4, del Ccnl delle Funzioni Locali del 21.5.2018? Come deve essere riproporzionata in questi casi anche la durata convenzionale di 6 ore, prevista dall'art.32, comma 2, lett.e), del Ccnl del 21.5.2018, ai fini della decurtazione del monte di 18 ore annue, ove il dipendente fruisca cumulativamente dei permessi per la durata dell'intera giornata lavorativa? (Comparto Funzioni Locali)

Nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale verticale, il riproporzionamento andrà effettuato, tenendo conto dei giorni di lavoro settimanali di presenza del titolare di tale tipologia di rapporto di lavoro rispetto a quelli previsti per il lavoratore a tempo pieno.
Pertanto, nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale verticale articolato su 4 giorni settimanali, in presenza di una settimana di 5 giorni lavorativi, il dipendente potrà fruire di 14 ore e 24 minuti di permesso retribuito per motivi personali (4/5 di 18).
Nel caso, invece, di rapporto di lavoro a tempo parziale verticale articolato su soli 3 giorni di presenza in una settimana lavorativa di 5 giorni del lavoratore a tempo pieno, il dipendente potrà fruire di 10 ore e 48 minuti (3/5 di 18).
Non vi è necessità di arrotondamenti perché i permessi possono essere fruiti anche per frazioni di ora, ricordando, però, che il lavoratore non può avvalersi degli stessi per un arco temporale inferiore ad una sola ora.
Conseguentemente, il dipendente non potrà fruirne per 20 o anche per 50 minuti (dovendo in questo caso comunque contabilizzare un'intera ora), mentre si ritiene possibile, in coerenza con la finalità ricordata, l'utilizzo per periodi composti da un'ora o da un numero intero di ore, seguiti da frazioni di ora (ad esempio, un'ora e quindici minuti, un'ora e trenta, due ore e venti ecc.).
Si evidenzia anche che, nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, non si procede al riproporzionamento della durata convenzionale, ai fini della decurtazione, in caso di fruizione dei permessi per la durata dell'intera giornata lavorativa.
Infatti, nel rapporto di lavoro a tempo parziale verticale la prestazione lavorative è svolta a tempo pieno, ma, ai sensi dell'art.54, comma 2, lett.b), del Ccnl del 21.5.2018: "limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese, dell'anno e con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi dell'anno, in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell'arco temporale preso in considerazione (settimana, mese o anno).".

(*) Le risposte sono tratte dalle "Raccolte sistematiche degli orientamenti" pubblicate sul sito dell'Agenzia (www.aranagenzia.it *)*

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CORRELATI

PERSONALE
05 Dicembre 2014
Da oggi online un nuovo video nella sezione "Formazione" su spesa per il personale e mobilità

PERSONALE
20 Maggio 2015
Privacy e lavoro: il Garante detta le regole per i dipendenti della Pa

SVILUPPO E INNOVAZIONE
03 Marzo 2015
Oltre 14 milioni di euro alle Regioni per progetti di formazione

APPROFONDIMENTI OPERATIVI

Pubblica Amministrazione 24

Istituto Nazionale Previdenza Sociale: Messaggio 17/05/2017, n. 2054
Art. 24, comma 15 bis, del decreto legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011.
Pensioni - Pensione anticipata - Lavoratori che alla data del 28 dicembre 2011 svolgevano attività di lavoro dipendente del settore privato iscritti all'ago - Assicurati che alla data del 28 dicembre 2011 svolgevano attività di lavoro autonomo, attività di lavoro presso una pubblica amministrazione o erano privi di occupazione - Requisiti contributivi

Pubblica Amministrazione 24

Istituto Nazionale Previdenza Sociale: Circolare 13/07/2017, n. 114
Gestione dipendenti pubblici - personale collocato in disponibilità di cui agli articoli 33, 34 e 34-bis del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n.165 - chiarimenti adempimenti contributivi e riflessi sul trattamento pensionistico e previdenziale.
Pubblico impiego (P.A.) - Pensione - Gestione dipendenti pubblici - Personale collocato in disponibilità ex articoli 33, 34 e 34-bis, D.Lgs. n.165/2001 - Trattamento pensionistico e previdenziale - Dipendenti pubblici in esubero - Collocamento in disponibilità - Trattamento di fine rapporto e di fine servizio - Chiarimenti adempimenti contributivi

Pubblica Amministrazione 24

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica: Circolare 23/11/2017, n. 3
Indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell'esperienza professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato
Pubblico impiego - Superamento del precariato - Valorizzazione dell'esperienza professionale del personale con contratto di lavoro flessibile

Pubblica Amministrazione 24

Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro: Circolare 11/07/2018, n. 29
Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza: comunicazione a cura delle Amministrazioni statali assicurate con la speciale forma della gestione per conto dello Stato.
Sicurezza del lavoro - Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza - RLS - Amministrazioni statali assicurate con la speciale forma della gestione per conto dello Stato - Comunicazione nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza - Servizio telematico Dichiarazione RLS - Obbligo di comunicazione dal 12 luglio 2018

Pubblica Amministrazione 24

Consiglio di Stato: Parere 03/01/2018, n. 69
Ministero della salute - ufficio legislativo. Richiesta di parere del Ministero della salute - Ufficio legislativo sull'interpretazione delle recenti modifiche normative introdotte con la legge 4 agosto 2017, n. 124, recante "Legge annuale per il mercato e la concorrenza", in ordine alle disposizioni contenute nella legge 8 novembre 1991, n. 362, recante "Norme di riordino del settore farmaceutico", con particolare riferimento alle disposizioni concernenti il concorso straordinario per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche e il vincolo della gestione societaria, nonché il relativo regime di incompatibilità.
Mercato e concorrenza - Settore farmaceutico - Assegnazione delle sedi farmaceutiche - Concorso straordinario - Vincolo della gestione societaria - Norme di riordino - Legge 4 agosto 2017, n. 124

Privacy policy | Informativa estesa sull'utilizzo dei cookie | ISSN 2499-6769